



# REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI HOBBISMO



## INDICE

Art. 1 – Definizioni e principi.....	pag. 3
Art. 2 – Requisiti e modalità di svolgimento.....	pag. 3
Art. 3 – Tesserino di riconoscimento.....	pag. 4
Art. 4 – Rilascio del tesserino.....	pag.4
Art. 5 – Disposizioni Finali.....	pag. 5



## Definizioni e principi

1. Ai fini del presente regolamento per hobbisti devono intendersi quei soggetti che praticano nel tempo libero un'attività amatoriale, ovverosia per piacere, interesse, divertimento, passione.
2. L'hobbista può esporre e/o vendere, in modo saltuario ed occasionale, ogni prodotto da lui realizzato, purché di modico valore.
3. Ai fini della presente disciplina è considerato di "modico valore" ogni prodotto frutto della propria creatività o ingegno che non superi il prezzo unitario di € 250,00.
4. Le attività degli hobbisti sono, esemplificativamente, le seguenti:
  - disegni, quadri, pitture, ritratti e simili;
  - monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;
  - decorazioni, ricami, decoupage ed affini;
  - fotografia, modellismo, floricoltura, filatelia ed altri;
  - scritti di propria produzione, comprese le pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
5. Non sono considerati operatori del proprio ingegno coloro che vendono ed espongono alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale. Trova, in questo caso, applicazione la disciplina del commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. Puglia n.24/2015.
  - Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio quali indovini, cartomanti, chiromanti e simili.

## Art. 2 Requisiti e modalità di svolgimento

- Gli hobbisti possono operare nei mercati o nelle fiere allo scopo istituiti dai Comuni, oppure nei mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, purché in possesso dei requisiti morali di cui alla disciplina sub art. 1 – comma 3. 
  -
- Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, istituisce, nell'ambito del territorio di Castellana Grotte, i mercati o le fiere di cui al comma precedente, individuando le aree e gli spazi ad essi destinati, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi che devono comunque avvenire secondo criteri di rotazione tra gli operatori e senza il riconoscimento di priorità per la presenza a precedenti manifestazioni. 
  -
- Il Consiglio Comunale, altresì, con propria deliberazione, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere, mercati o manifestazioni che si svolgono a cadenza periodica sul territorio comunale. 
  -
- 4. Per l'esercizio della attività di esposizione e vendita al pubblico per hobby non è necessaria l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, ma trovano applicazione tutte le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico.
- 5. Per la vendita delle opere dell'ingegno l'operatore non è tenuto all'apertura di partita Iva laddove il ricavato non superi i 5.000 € annui.



6. Per esercitare l'attività di hobbista l'operatore non professionale deve essere munito del tesserino di riconoscimento rilasciato a termini del successivo art.4.

### **Art. 3 Tesserino di riconoscimento**

1. È istituito, presso l'Ufficio SUAP del Comune di Castellaneta, un registro degli hobbisti con iscrizione obbligatoria per l'esercizio delle attività di esposizione e di vendita al pubblico.
2. Il Comune di Castellaneta provvederà al rilascio del tesserino di riconoscimento nei confronti di coloro che ne facciano espressa richiesta.
3. Il tesserino ha validità annuale, previa vidimazione del Comune, ed è rilasciato per un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, trascorsi i quali l'hobbista per poter esercitare l'attività deve chiederne il rinnovo.
4. Il tesserino deve contenere il logo del Comune, le generalità e la fotografia dell'operatore, gli spazi per la vidimazione annuale del Comune e per la vidimazione delle partecipazioni annuali, la firma del responsabile del Comune e la data del rilascio.
5. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico ed agli organi preposti al controllo.
6. Il tesserino deve essere vidimato prima della assegnazione dei posteggi e, contestualmente, si deve provvedere alla redazione dell'elenco degli operatori non professionali che partecipano a ciascuna manifestazione.
7. La mancanza del tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento, l'assenza del titolare del tesserino identificativo, la mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, o la vendita con un prezzo unitario superiore a € 250,00 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo X del D.Lgs. 114/1998.

### **Art. 4 Rilascio del tesserino**

1. Per ottenere il rilascio del tesserino l'hobbista deve presentare apposita istanza all'Ufficio Attività Produttive del Comune di Castellaneta. L'istanza deve contenere:
  - dati anagrafici, residenza, recapito telefonico, codice fiscale del richiedente; 4 dichiarazione della qualità di operatore non professionale;
  - esatta indicazione della merceologia trattata;
  - fotografia formato tessera;
  - dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui alla L.R. Puglia n.24/2015.



## CITTA' DI CASTELLANETA - REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI HOBBISMO

2. Il Comune provvederà al rilascio del tesserino entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Al termine dei cinque anni di validità del tesserino l'operatore non professionale deve restituirlo al Comune e trova applicazione ai fini del rinnovo quanto previsto dal comma 1.
4. In caso di perdita dei requisiti morali o di perdita della qualifica di operatore non professionale il Comune provvederà alla revoca nel rispetto delle modalità previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
4. In caso di smarrimento del tesserino l'hobbista deve presentare istanza di duplicato allegando una dichiarazione contenente l'indicazione delle manifestazioni cui ha partecipato e la denuncia di smarrimento.

### **Art. 5 Disposizioni finali** □

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento deve farsi rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia. □